

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 24 del 24 FEB. 2012

Oggetto: Giudice di Pace di Milazzo. Causa "Cirino Giuseppe (conducente) Bellinvia Maria (proprietario) c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni.

L'anno duemila DO DIEI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Giudice di Pace di Milazzo. Causa “Cirino Giuseppe (conducente) Bellinvia Maria (proprietario) c/Provincia”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni .

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato l'11/08/11 i Sigg. Cirino Giuseppe e Bellinvia Maria hanno citato questa Provincia innanzi al Giudice di Pace di Milazzo per sentirla condannare al risarcimento dei danni al mezzo e delle lesioni personali subiti dal Sig. Cirino Giuseppe in occasione del sinistro occorso il 10/04/10 a causa del manto stradale dissestato sulla c/da Agliastro nel Comune di S.Lucia del Mela;

PREMESSO che con polizza n°107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n°107005281 a mente del quale “la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da Faro S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28/09/2011, che riforma l'ordinanza n°3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/07/2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami - era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente rivedeva il provvedimento del 29/07/2011 n°2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12 ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 03 novembre 2011;

VISTA la decisione del 03 novembre 2011 con cui il TAR Lazio ha posto in liquidazione coatta amministrativa la "Faro";

VISTE le note del 09/02/2011 n°5428/11 e del 28/09/2011 n°32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della Faro S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDEATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDEATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Costantino Antonino,, con citazione notificata 06/07/2011 con udienza indicata per il 05/12/2011, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di **€1.160,00=** al lordo di

c.p.a. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio 2011, con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Cirino Giuseppe e Bellinvia Maria innanzi al Giudice di Pace di Milazzo dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia di Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di **€ 1.160,000=** al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

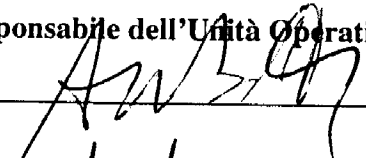
IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di **€ 1.160,00=** sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 15/07/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa

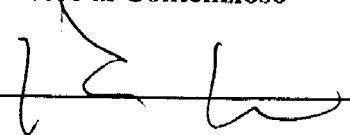


Li, 11/11/11

IL DIRIGENTE


_____ 25 NOV. 2011

L'Assessore al Contenzioso



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 10 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 11 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 13 FEB. 2012

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 13 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1772 Alto _____ del _____
Importo € 1.160,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 30/12/11 Il funzionario

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare
L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **Avv. Anna Maria TRIPODO**

F.to
Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

F.to
Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

F.to _____

F.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 FEB 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

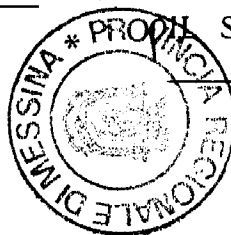
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to gda/gb

Avv. Massimo Romano
Via S. Vito, 13
1 Barcellona P.G. (ME)
09799688 cell. 333.9212715
isc. RMNMSM68M25A638N

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
19/08/2011
Protocollo n°0028781/11

10 by 10
CEPA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA DI ENTRATA
16 AGO 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

Full

GIUDICE DI PACE DI MILAZZO
- ATTO DI CITAZIONE -

Del sig. **CIRINO GIUSEPPE**, nato a Milazzo (ME), il 18.08.1973, residente in Santa Lucia del Mela (ME), C.da Lauro, cod. fisc. CRNGPP73M18F206T, e della sig.ra **BELLINVIA MARIA**, nata a Barcellona P.G. (ME), il 07.12.1979, ivi residente in Via Stretto Camicia n. 29, cod. fisc. BLLMRA79T47A638D, ed elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via S. Vito n. 13, presso lo studio dell'Avv. Massimo Romano, cod. fisc. RMNMSM68M25A638N, numero fax 090.9799688, e-mail massimo.romano243@tiscali.it; che li rappresenta e difende per mandato conferito a margine del presente atto.

MANDATO
Delego per rappresentanza e difesa ogni stato e grado di presente giudizio e p. qualsiasi ulteriore fase sviluppo l'Avv. Massimo Romano conferendogli le p. ampie facoltà di legge compresa quella transigere, conciliare nominare sostituti. Dichiaro di aver ricevuto informazioni ex art. 4 c. 3 di D. Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia. Dichiaro altresì di aver ricevuto le informazioni ex artt. 7 e 1 del D. Lgs 30.06.2003 n. 19 e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

CITANO

La Provincia Regionale di Messina, in persona del l.r. pro-tempore, con sede in Corso Cavour n. 1, 98100 Messina; a comparire innanzi al Sig. Giudice di Pace di Milazzo, all'udienza del 12.12.2011, ore e locali di rito, invitandoli a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c., con avvertimento che non comparendo si incorrerà nelle decadenze di legge e si procederà in loro dichiarata contumacia.

F.T.O.
CIRINO GIUSEPPE
BELLINVIA MARIA
PER AUTENTICA
Avv. Massimo Romano

FATTO

A) Il giorno 10.04.2010, alle ore 14.30 circa, il sig. Cirino Giuseppe, nella qualità di conducente, si trovava a bordo dell'autovettura OPEL CORSA tg. AV449CD, di proprietà della sig.ra Bellinvia Maria, assicurata per la RCA dalla Compagnia GROUPAMA Ass.ni S.p.A., polizza n. 314.90026984, e percorreva C.da Agliastro, nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME), quando, a causa del dissesto del manto stradale, privo di apposita segnalazione e pertanto assolutamente non visibile né

22 AGO. 2011

(P.T. n° 30451)

prevedibile, e nonostante lo stesso transitasse nel pieno rispetto delle prescritte norme di prudenza e diligenza, l'istante perdeva il controllo del mezzo, invadendo la corsia di marcia opposta, ed entrava in collisione con l'autovettura "Fiat Punto" tg. DD960NB, di proprietà e condotta dal sig. Mufali Antonio Franco, assicurato per la RCA dalla Compagnia UGF Ass.ni S.p.A. (odierna UNIPOL), polizza n. 30/74041616.

B) Sul luogo dell'incidente, è intervenuta la Polizia Municipale del Comune di Santa Lucia del Mela, la quale, ha redatto apposito verbale sullo stato dei luoghi e relativa dinamica dell'incidente sopra descritto, che in copia si allega.

C) A causa del superiore sinistro, il sig. Cirino Giuseppe, riportava lesioni e contusioni per le quali era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del P.S. del Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G., dove gli veniva riscontrato *"Cervicalgia post-traumatica da colpo di frusta cervicale. Distrazione muscolare regione toracica anteriore. Contusione mano sinistra e spalla sinistra"*, con prognosi di giorni 10 s.c. Successivamente, si affidava alle cure del proprio medico di fiducia, Dott. Marzio Angelo, effettuava esami strumentali e sedute di fisioterapia; in data 31.05.2010 lo stesso medico lo dichiarava clinicamente guarito con postumi da valutare.

D) Per tutto quanto sopra descritto, a causa del sinistro occorso, il sig. Cirino Giuseppe ha riportato danni quantificabili nella misura del 4-5% e per un importo non inferiore ad Euro 4.200,00.

Invece, il mezzo di proprietà della sig.ra Bellinvia Maria, subiva danni quantificati in €. 770,00, come da fattura n. 61 del 03.05.2010 emessa dall'autocarrozzeria "Life Motor" di Panasiti Giuseppe, e fattura n. 03/10 del 05.05.2010 emessa dall'Officina Meccanica "IN" di Siracusa Francesco.



RITENUTO

- che la responsabilità dell'incidente per cui è causa, sia da attribuirsi in via diretta ed esclusiva alla Provincia Regionale di Messina, responsabile della manutenzione ordinaria della sede stradale, e che, pertanto, si è provveduto a chiedere il risarcimento dei danni fisici subiti;
- che a tutt'oggi nonostante il notevole lasso di tempo intercorso, nessuna offerta è stata formulata agli attori, da parte dell'Ente convenuto, la cui condotta lascia inevasa la legittima richiesta di risarcimento danni;
- che l'Ente convenuto, è responsabile dei danni cagionati all'utente, non ponendo in essere alcuna misura di segnalazione dell'insidia esistente, e quindi, costituente una situazione di pericolo occulto;
- che, infatti dalla proprietà pubblica dell'opera in capo alla Provincia Regionale, discende non solo l'obbligo alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia colpa in vigilando per impedire che ne derivino danni a terzi;
- che, d'altra parte, in tema di responsabilità civile della P.A. per danni derivanti da difetto di manutenzione delle opere pubbliche, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale avalla il principio secondo cui tale difetto assume rilievo nei rapporti con i privati ogni qualvolta la P.A. non osservi le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*, così superando il limite esterno della discrezionalità dell'Amministrazione con conseguente sua sottoposizione, quantomeno al regime generale di responsabilità



fissato dall'art. 2043 c.c.

Per quanto sopra e per quanto altro in fatto ed in diritto, gli attori, come sopra rappresentati e difesi, intendono ottenere il totale risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente per cui è causa e pertanto CHIEDENO che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia accogliere le seguenti

D O M A N D E

- 1) Accertare e dichiarare il diritto degli attori, al risarcimento di tutti i danni riportati in conseguenza dell'incidente sopra descritto.
- 2) Per l'effetto, condannare l'Ente convenuto, a corrispondere al sig. Cirino Giuseppe, la somma €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) per le lesioni subite, e alla sig.ra Bellinvia Maria, la somma di €. 770,00 (settecentosettanta/00) per i danni al mezzo, sopra meglio specificata, ovvero quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre a quanto dovuto per danno morale, interessi, rivalutazione monetaria e ad ogni altra somma, comunque dovuta, a qualsiasi titolo causale o ragione, in conseguenza dell'incidente, il tutto, comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito ed entro €. 5.200,00.
- 3) In via istruttoria, chiede che:
 - in caso di espressa contestazione sulle modalità di accadimento del fatto, venga ammessa prova per testi, sui capitoli riportati nella parte narrativa del presente atto e contrassegnati con la lettera A), da intendersi preceduto dalla locuzione "vero o no che", della superiore premessa, con riserva di indicare i testi nel concedendo termine;
 - venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore, sig. Cirino Giuseppe, al fine di accertare il periodo di Inabilità Temporanea (Assoluta e Parziale), ed i postumi invalidanti dallo stesso riportati in conseguenza dell'incidente per cui è

RECELIOT

causa;

- disporre CTU tecnica sul mezzo dell'attrice, sig.ra Bellinvia Maria, al fine di quantificare l'importo dei danni subiti;
- ammettere ogni eventuale e futuro mezzo istruttorio che si riterrà necessario in corso di causa.

4) Condannare l'Ente convenuto, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art.9 comma 5 della L.23.12.1999 n.488 e successive modifiche; solo ed esclusivamente ai fini fiscali, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €. 4.970,00 (contributo unificato €. 85,00).

Barcellona P.G./Milazzo, lì 02.08.2011

Avv. Massimo Romano



**AD ISTANZA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE
GIUDIZIARIO ADDETTO ALL' UFFICIO U.N.E.P. PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARCELLONA P.G., SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO, HO
NOTIFICATO L' ATTO SUESTESO A:**

Provincia Regionale di Messina, in persona del l.r. pro-tempore, con sede in Corso
Cavour n. 1, 98100 Messina;

SP. ...
UR. ...
UR. ...

WILA 220

11 AGO. 2011

PREMIER MINISTRE
SECTION 1

3133
 10 28
 E CHIDAZAD

UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 3433 del Cronol. Civile Penale

UFFICIO DI GIUDIZIARIO

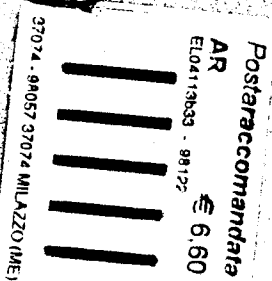
AVVERTENZE

AG



76306267508-2

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/1/1992 n. 69 modif. della L. 80/03)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In caso di
dette parti
presso l'ufficio
situatione,
vincente, i
del destinatario
messo ne
nere l'ind
suo event
notifico
busta). Trascurare
senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO
DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE
con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione
invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione,
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con indicazione
non ritirato entro il termine di 180 giorni.



PROVINCIA REGIONALE

DI TESSINA

C-20 CAVER, 1

98100 TESSINA